



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 13 NOVEMBRE 2020

-FRIULI VENEZIA GIULIA: NUOVE MISURE ANTI ASSEMBRAMENTI-

In data di ieri è stata firmata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia una nuova Ordinanza emanata con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19; tale ordinanza prevede che, dalle ore 00,00 del 14 novembre e fino al giorno 29 novembre, su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia si applichino le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale:

a.1. È obbligatorio al di fuori dell'abitazione l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente affollate.

a.3. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grande e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.

a.6. In attesa del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato, nonché è vietata l'attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenza delle misure preventive descritte dalla Linee guida per la ripresa delle attività produttive della CSR del 8.10.2020, sezione Produzioni liriche, Sinfoniche ed Orchestrali e Spettacoli musicali.

a.7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.

a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

b) Misure relative ai giorni festivi e prefestivi.

b.1. Nei giorni prefestivi e festivi gli esercizi di vendita di grande struttura e media struttura maggiore (Articolo 2 LR 29/2005), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie rimangono aperti.

b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Copia dell'Ordinanza Friuli Venezia Giulia del 12 novembre 2020 è scaricabile dal seguente link al sito della FENIOF:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Ordinanza_41_PC_FVG_dd_12_11_2020.pdf